

## **Osservazioni alla bozza OIC 4**

La bozza Oic 4 presenta, a mio avviso, problematiche, in particolare, riguardo a:

1. Trattamento delle differenze da concambio
2. Fusione inversa

### **Problematiche riguardo al trattamento delle differenze da concambio.**

Conformemente al dettato del novellato articolo 2504-*bis*, la società incorporante rileva gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento ai medesimi valori cui risultano iscritti nei conti dell'incorporata al momento dell'effetto dell'operazione secondo il principio continuità sancito dal quarto comma dell'articolo medesimo.

La norma dispone infatti che, nel primo bilancio dell'incorporante successivo all'operazione, gli elementi patrimoniali che afferiscono alla società incorporata siano rilevati ai medesimi valori cui si trovano iscritti, al momento di efficacia contabile dell'operazione, nella contabilità dell'incorporata medesima, ad eccezione della possibilità di effettuare delle rettifiche di consolidamento, come per esempio elidere poste reciproche.

In considerazione delle modalità che presiedono alla determinazione dell'eventuale aumento di capitale a servizio della fusione, possono emergere degli scostamenti di valore tra incremento di capitale sociale e il recepimento di un diverso valore contabile valore netto contabile di quanto recepito. Questi scostamenti sono denominati differenze da concambio e si contrappongono a quelle da annullamento, le quali sono riscontrabili solamente nelle fattispecie in cui l'incorporante possenga una partecipazione nel capitale dell'incorporata; queste ultime derivano dal confronto tra il valore iscritto in bilancio della partecipazione annullata a seguito dell'aggregazione e la frazione di patrimonio netto corrispondente alla quota di partecipazione posseduta dall'incorporante nell'incorporata.

L'origine di quest'ultime è data dal fatto che ben difficilmente il valore d'iscrizione della partecipazione potrà risultare equivalente alla quota di patrimonio netto corrispondente per via di dinamiche successive del valore economiche della partecipazione che non vengono recepite in bilancio.

Potrà generarsi un disavanzo da annullamento che, espressione di una maggior

valore rispetto alla quota di patrimonio netto incorporati, può essere legittimamente attribuito ai maggiori valori dell'attivo della società incorporata nella fusione diretta, o della società incorporante nella fusione inversa. In questo caso l'uso della differenza da annullamento non è altro che la sostituzione di beni di secondo grado, con beni di primo grado nella società risultante dall'operazione. Ciò avviene in conformità al disposto dell'art. 2504 bis e non può considerarsi una deroga al principio del costo storico. Bisogna inoltre sottolineare che l'imputazione del disavanzo da annullamento può avvenire solamente e nel limite di valori effettivamente sussistenti.

Tale imputazione non risulta invece giustificata nella fattispecie in cui il disavanzo da annullamento nasce dalla mancata svalutazione della partecipazione nel periodo intercorrente tra l'acquisto della stessa e l'operazione, per via di perdite di valore; in tale caso non sarà giustificabile una allocazione del disavanzo da concambio, che dovrà essere apposto nel conto economico come componente negativo di reddito.

Di tutt'altra natura sono i fattori che danno luogo alle differenze da concambio, le quali emergono a fronte di differenze tra l'aumento di capitale effettuato dall'incorporante al servizio della fusione e la corrispondente quota di valore netto contabile incorporato. Le differenze in questione sono estranee al concetto di costo essendo meramente riconducibili alla divergenza tra il rapporto dei valori economici delle società partecipanti alla fusione e quello tra patrimonio netto trasferito e capitale sociale dell'incorporante ed hanno conseguentemente natura casuale; una semplice diversa ripartizione dell'equity, per quanto riguarda capitale sociale e riserve, porta a differenti differenze da concambio, pur in presenza di uno stesso patrimonio economico e contabile. Affermare che è possibile attribuire sostanza economica a queste differenze casuali va nel verso opposto all'auspicata prevalenza della sostanza sulla forma, dal momento che ripartendo diversamente il netto ad hoc delle società coinvolte, prima dell'operazione, si potrebbero ottenere risultati diversi e si potrebbe così allocare diversi importi ad operazioni economicamente identiche. Il disavanzo da concambio, non essendo inoltre la mera sostituzione di beni di secondo grado con beni di primo grado, non può essere utilizzato per riesprimere assets oggetto di concentrazione, senza derogare al principio di continuità contabile e ciò si configura come una vera e propria rivalutazione. La norma di cui all'art. 2504-bis, quarto comma, deve essere interpretata alla luce del principio di continuità contabile ed il principio dovrebbe essere considerato

soddisfatto solamente per quanto riguarda l'allocazione del solo disavanzo da annullamento. Siffatte conclusioni valgono anche per ciò che riguarda l'avanzo da concambio.

La più parte della dottrina che considera allocabile il disavanzo da concambio, richiede a tal fine la perizia ex. 2343; nella bozza Oic 4 non è presente questa richiesta. Sembrerebbe quanto meno auspicabile che si voglia riconoscerne l'allocabilità si richieda almeno a supporto l'uso di una valutazione assoluta come la perizia 2343 e nono semplicemente la valutazione a servizio della fusione che assume la caratteristica di valore economico relativo ai fini specifici dell'operazione straordinaria e non ha cittadinanza al di fuori della stessa. La redazione di una perizia di stima consente di attestare la validità dei valori degli elementi del patrimonio oggetto di possibile rivalutazione ed è funzionale alla garanzia di copertura del capitale dell'incorporante ad integrazione avvenuta. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a conferire piena legittimazione all'eventuale allocazione del disavanzo in oggetto ai beni rivenienti dall'incorporata. Ciò che rileva ai fini della corretta imputazione di tale differenza, non è tanto l'individuazione della necessaria copertura del capitale, peraltro necessaria, ma è la natura della posta in esame, che non è assimilabile a costo e non rispecchia il principio di continuità sancito dall'art. 2504-*bis*. Ne consegue che qualsiasi attribuzione ad elementi del patrimonio incorporato del disavanzo da concambio si configura come una rivalutazione eccedente il limite del costo storico.

Sembra quindi opportuno, a causa della natura casuale dei disavanzi da concambio, che la norma dell'art. 2504-*bis*, quarto comma, deve essere interpretata con esclusivo riferimento ai disavanzi da annullamento che debbono essere allocati esclusivamente ai beni dell'incorporata partecipata nella fusione diretta, e dell'incorporante partecipata nella fusione inversa.

Un semplice esempio può essere utile per cogliere la natura casuale del disavanzo da concambio, il fatto che l'allocazione dello stesso produce una rivalutazione e soprattutto va nella direzione della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché semplicemente invertendo il ruolo di incorporante ed incorporata legale si produrranno differenti risultati indipendentemente dal fatto che l'acquirente economico sia sempre lo stesso e si andrà talvolta addirittura a rivalutare i beni dell'acquirente economico in aperto contrasto con la normativa Ias/IFRS e US GAAP che pongono alla loro base

proprio il concetto della prevalenza della sostanza sulla forma.

Si danno due società:

Alfa			
Assets	20.000	Debiti	6.000
		Capitale sociale	12.000
		Riserve	2.000
Totale	<u>20.000</u>	Totale	<u>20.000</u>

Beta			
Assets	12.200	Debiti	4.200
		Capitale sociale	6.000
		Riserve	2.000
Totale	<u>12.200</u>	Totale	<u>12.200</u>

Si consideri che, per dar luogo all'operazione, furono valutati come segue i capitali economici delle citate società:

Alfa: 30.000

Beta: 12.000

Entrambe le società hanno azioni di valore nominale unitario

Si ipotizzi in prima istanza che sia Alfa ad incorporare Beta.

$$R.d.C. = (12.000/6.000) / (30.000/12.000) = 4 / 5$$

$$\text{Aumento CS} = 4 / 5 * 6.000 = 4.800$$

Alfa			
Assets Alfa	20.000	Debiti	10.200
Assets Beta	12.200	Capitale sociale	16.800
		Riserve	2.000
		Avanzo da concambio	3.200
Totale	<u>32.200</u>	Totale	<u>32.200</u>

Alfa			
Assets Alfa	20.000	Debiti	10.200
Assets Beta	12.200	Capitale sociale	16.800
		Riserve	5.200
Totale	<u>32.200</u>	Totale	<u>32.200</u>

Si ipotizzi ora che sia Beta ad incorporare Alfa.

$$\text{R.d.C.} = (30.000/12.000) / (12.000/6.000) = 5 / 4$$

$$\text{Aumento CS} = 5/4 * 12.000 = 15.000$$

Beta			
Assets Alfa	20.000	Debiti	10.200
Assets Beta	12.200	Capitale sociale	21.000
Disavanzo da concambio	1.000	Riserve	2.000
Totale	<u>33.200</u>	Totale	<u>33.200</u>

Soluzione con l'allocazione del disavanzo da concambio

Beta			
Assets Alfa	<b>21.000</b>	Debiti	10.200
Assets Beta	12.200	Capitale sociale	21.000
		Riserve	2.000
Totale	<u>33.200</u>	Totale	<u>33.200</u>

Soluzione senza l'allocazione del disavanzo da concambio

Beta			
Assets Alfa	20.000	Debiti	10.200
Assets Beta	12.200	Capitale sociale	21.000
		Riserve	1.000
Totale	<u>32.200</u>	Totale	<u>32.200</u>

Come mostrano gli esempi l’allocazione del disavanzo da concambio produce differenze diverse a seconda di quale delle due società coinvolte nella fusione è l’incorporante e si producono due soluzioni diverse per un’aggregazione aziendale che, dal punto di vista sostanziale, è la stessa, indipendentemente da quale sia l’incorporante dal punto di vista legale. Inoltre si crea una rivalutazione dei beni dell’acquirente economico dell’aggregazione andando in una direzione opposta da quella che la via seguita da Ias/IFRS ed US GAAP, i quali permettono la sola iscrizione di maggiori valori relativamente ai beni del soggetto acquisito nella business combination, e non seguendo così la prevalenza della sostanza sulla forma, ma permettendo rivalutazioni in deroga al principio del costo. Si veda ad esempio quale sarebbe la soluzione secondo l’IFRS 3 indipendentemente da quale sia il soggetto legalmente incorporante.

Società risultante dalla business combination			
Assets Alfa	20.000	Debiti	10.200
Assets Beta	16.200	Capitale sociale	16.800
		Riserve	2.000
		Sovrapprezzo	7.200
Totale	<u>36.200</u>	Totale	<u>36.200</u>

A seguito di business combination sotto l’egida dei principi Ias/IFRS solamente gli assets di Beta possono essere espressi al fair value e **mai** quelli di Alfa che è il soggetto che prende il controllo della combinazione economica risultante.

La recente riforma tributaria che ha sancito la neutralità fiscale dell’operazione, ha inoltre tolto quelle che potevano essere delle valide ragioni economiche per sostenere l’allocazione del disavanzo da concambio.

Alla luce di quanto esposto *supra*, pertanto, non si può condividere l’interpretazione proposta nella bozza di principio contabile Oic 4, ove è prevista la possibilità di imputare a maggiori valori dell’attivo il disavanzo da concambio.

Appare inoltre eccessivamente generica appare l’indicazione fornita nella bozza, dove si afferma che il disavanzo da concambio *«in alcune ipotesi assume un preciso significato economico e può legittimamente essere sostituito con i maggiori valori*

*correnti e con l'avviamento dell'incorporata, sempre che essi esistano effettivamente alla data di efficacia della fusione»<sup>1</sup>.*

Non si comprende a quali situazioni particolari si voglia riferire; sarebbe quanto meno opportuno richiedere, nel caso la redazione finale dell'Oic 4 voglia ammettere l'allocazione del disavanzo da concambio, quanto meno l'obbligatorietà della perizia ex. 2343.

Certamente positiva è la visione di apertura al principio di sostanza sulla forma, ma una sua attuazione limitata ed incompleta, combinata con altri aspetti fortemente formali, rischia di essere più un dannosa, ai fini di una corretta intelligibilità dei bilanci ed esposizione della corretta sostanza economica, che non il proseguire con il principio tradizionale della continuità di valori.

L'apertura al principio della sostanza sulla forma ha senso nel momento in cui questa apertura è completa, sostenuta anche da norme legislative in tal senso, e si adotta una visione di business combination coincidente con la visione dell'IFRS e si richiede di esprimere l'operazione evidenziando il fair value del soggetto economicamente acquisito. Una apertura parziale al principio di sostanza della forma, non solo può avere limitati effetti di utilità, ma soprattutto rischia di rendere ammissibili, con i principi contabili italiani, operazioni che all'interno del mondo Ias/IFRS non avrebbero domicilio. È il caso del "reverse merger".

In base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nel caso di un reverse merger, gli IFRS richiedono di andare ad evidenziare il fair value della società che dal punto di vista legale è l'incorporante, ma dal punto di vista economico è la società acquisita. L'impostazione accolta nella bozza OIC 4 permette invece di allocare i maggiori disavanzi da concambio al maggiore valore dell'incorporata; così facendo si imbocca una strada opposta a quello che è il principio di sostanza sulla forma accolto dagli IFRS che vuole invece individuare quale sia il soggetto economicamente acquirente che deve andare in continuità di valori, ed il soggetto economicamente acquisito che deve invece essere recepito al fair value nel momento in vi è il passaggio del controllo.

Un semplice esempio può essere maggiormente chiarificatore per ciò che è stato precedentemente esposto.

---

<sup>1</sup> Come sostenuto a pag. 27.

Si dia il caso di due società indipendenti, in cui una ha un valore economico molto più elevato rispetto all'altra. Quella dal minor valore è l'incorporante. Si prospetta prima una soluzione secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma in ambito IFRS e poi una soluzione che potrebbe prospettarsi alla luce delle indicazioni fornite dalla bozza OIC 4. Si trascurano gli effetti fiscali.

Alfa			
Assets Alfa	1.000.000.000	Capitale sociale	1.000.000
		Riserve	399.000.000
		Debiti	600.000.000
Totale attivo	<u>1.000.000.000</u>	Totale passivo e netto	<u>1.000.000.000</u>

Beta			
Assets Beta	1.200.000	Capitale sociale	1.000.000
		Riserve	100.000
		Debiti	100.000
Totale attivo	<u>1.200.000</u>	Totale passivo e netto	<u>1.200.000</u>

Valore economico di Alfa: 2.000.000.000

Valore economico di Beta: 2.000.000

Entrambe le società hanno azioni aventi valore nominale unitario.

Soluzione ex. IFRS 3.

Beta			
Assets ex. Alfa	1.000.000.000	Capitale sociale	1.001.000
Assets Beta	2.000.000	Riserve	899.000.000
		Sovrapprezzo	1.899.00
			0
		Debiti	100.100.000
Totale attivo	<u>1.002.000.000</u>	Totale passivo e netto	<u>1.002.000.000</u>

Soluzione ambito principi contabili italiani – Bozza OIC 4



Beta			
Assets ex. Alfa	1.001.200.000	Capitale sociale	1.001.000.000
Assets Beta	1.200.000	Riserve	100.000
Disavanzo da concambio	600.000.000	Debiti	600.100.00
			0
Totale attivo	<u>1.601.200.000</u>	Totale passivo e netto	<u>1.601.200.000</u>

Ammettendo come proposto dalla bozza OIC 4 la possibilità di allocare il disavanzo a maggior valore degli elementi patrimoniali della società incorporata, si va proprio a mortificare quell'auspicata apertura verso la prevalenza della sostanza sulla forma, che viene clamorosamente disconosciuta allocando i maggiori valori al soggetto economicamente acquirente del complesso risultante, lasciandosi così utilizzare come mezzo per rivalutare surrettiziamente complessi aziendali, mediante operazioni straordinarie dal valore economico irrisorio; di contro non si allocano i maggiori valori ai beni dell'incorporante legale, che sono quelli effettivamente acquisiti dal soggetto controllante.

Beta			
Assets ex. Alfa	<b>1.600.000.000</b>	Capitale sociale	1.001.000.000
Assets Beta	1.200.000	Riserve	100.000
		Debiti	600.100.00
			0
Totale attivo	<u>1.601.200.000</u>	Totale passivo e netto	<u>1.601.200.000</u>

Come mostra l'esempio, un'apertura parziale alla sostanza economica senza che venga richiesto che sia il soggetto che acquisisce il controllo della combinazione aziendale risultante, a dover andare in continuità contabile, ma permettere l'allocazione del disavanzo da concambio a maggior valore degli elementi patrimoniali dell'incorporata (mantenendo in questo aspetto un approccio formalista), produce la possibilità di realizzare artificiosamente rivalutazioni contrarie, non solamente, al nostro principio del costo storico, ma anche e soprattutto all'approccio Ias/ IFRS ed US GAAP della prevalenza della sostanza sulla forma.

L'operazione sopra prospettata, che riesce a giustificarsi all'interno dei paletti normativi della bozza, è tutto fuorché che espressione della prevalenza della sostanza sulla forma, ma l'esatto opposto.

Ragione ulteriore per cui sembrerebbe auspicabile non prevedere nel principio contabile l'allocazione del disavanzo da concambio.

### **La fusione inversa.**

La bozza di Oic 4 si occupa, al paragrafo 4.6, della fattispecie di fusione inversa.

Riguardo a tale fattispecie non è convincente la definizione secondo la quale si configuri fusione inversa solo un'operazione in cui vi è una partecipazione di controllo. Se è vero che l'operazione viene spesso utilizzata per operazioni infragruppo, non si comprende però per quale motivo dovrebbero rimanere escluse delle fattispecie analoghe con una partecipazione di minoranza, magari qualificata.

Inoltre non risulta condivisibile l'affermazione riportata a pagina 33 secondo cui le differenze emergenti nell'ambito della fusione inversa sono riconducibili unicamente a quelle da concambio. Infatti, la controllata-incorporante si trova ad annullare, a seguito dell'operazione, la partecipazione che la controllante-incorporata deteneva in essa stessa ante fusione. Se formalmente è un'operazione diversa però dal punto di vista sostanziale non vi è nessuna differenza, dal momento che l'aggregazione produce lo stesso risultato indipendentemente dal verso in cui avviene l'incorporazione. In entrambi i casi si assiste infatti all'annullamento di una partecipazione a fronte della quota di patrimonio netto corrispondente nella società partecipata.

Per quanto riguarda l'esempio prospettato nella suddetta bozza questo si basa su un'osservazione di un assunto presentato nel paragrafo 4.6.2 A b) che risulta però non corretto. Non è assolutamente generalizzabile il secondo cui il valore effettivo del complesso unificato a seguito della fusione sia pari all'importo del patrimonio netto contabile della controllante-incorporata. Tale circostanza, peraltro, si verifica solo in rarissimi ed eccezionali casi nella realtà.

Inoltre l'esempio riguarda inoltre un caso di fusione inversa da parte di una società partecipata al 100%. Un'esemplificazione di questo tipo è fortemente limitativa poiché è fruibile per pochissimi casi nella realtà in cui devono operare le imprese; sarebbe a mio avviso opportuno che il principio contabile definitivo contenga un esempio che sia

assolutamente generalizzabile, cioè che esemplifichi una fusione inversa tra due società aventi un rapporto partecipativo non totalitario ed entrambe le società presentino delle passività. Quest'ultima configurazione permette di dare all'esempio una fruibilità generale.

Leggendo la bozza di principio contabile si evince quanta importanza venga data al principio della sostanza sulla forma giungendo ad affermare che le due operazioni debbano trovare una comune rappresentazione proprio in osservanza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Nel paragrafo delle differenze da concambio si afferma in maniera divergente a ciò come nella differenza fusione inversa emergano solamente differenze da concambio: questa affermazione di per sé contraddice il fatto le due operazioni possano dare lo stesso risultato.

La prevalenza della sostanza sulla forma si ottiene solamente strutturando l'operazione con un aumento di capitale a servizio dell'intero valore economico della partecipante incorporata e procedere poi al contestuale annullamento delle azioni proprie scaturenti dall'operazione a fronte del patrimonio netto dell'incorporante partecipata e facendo così emergere le corrispondenti differenze da concambio ed annullamento. Solamente con l'uso di questa modalità si può ottenere un risultato uguale indipendentemente dal verso dell'operazione.

Un semplice esempio può essere chiarire meglio il concetto:

Alfa			
Assets Alfa	10.000	Capitale sociale	12.000
Partecipazione in Beta (60%)	8.000	Riserve	4.000
		Debiti	2.000
Totale attivo	<u>18.000</u>	Totale passivo e netto	<u>18.000</u>

Beta			
Assets Beta	5.000	Capitale sociale	2.000
		Riserve	3.000
		Debiti	1.000
Totale attivo	<u>5.000</u>	Totale passivo e netto	<u>5.000</u>

Valore economico Alfa: 24.000

Valore economico Beta: 12.000

Entrambe le società hanno azioni con valore nominale unitario

Fusione diretta

$$R. d. C. = (12.000/2.000)/(24.000/12.000) = 6 / 2 = 3$$

$$\text{Aumento di capitale} = 3 * 800 = 2.400$$

$$\text{Disavanzo da concambio} = 2.400 - 1.600 = 800$$

$$\text{Disavanzo da annullamento} = 8.000 - 2.400 = 5.600$$

Alfa			
Assets Alfa	10.000	Capitale sociale	14.400
Assets Beta	5.000	Riserve	4.000
Disavanzo da annullamento	5.600	Debiti	3.000
Disavanzo da concambio	800		
Totale attivo	<u>21.400</u>	Totale passivo e netto	<u>21.400</u>

Nella fusione diretta andiamo ad allocare il disavanzo da annullamento nel limite del valore economico della società incorporata Beta.

Alfa			
Assets Alfa	10.000	Capitale sociale	14.400
Assets Beta	10.600	Riserve	3.200
		Debiti	3.000
Totale attivo	<u>20.600</u>	Totale passivo e netto	<u>20.600</u>

Fusione inversa

$$R. d. C. = (24.000/12.000)/(12.000/2.000) = 2 / 6 = 1 / 3$$

$$\text{Aumento di capitale} = 1 / 3 * 12.000 * 1 = 4.000$$

$$\text{Avanzo da concambio} = 4.000 - 16.000 = - 12.000$$

$$\text{Disavanzo da annullamento} = 8.000 - 2.400 = 5.600$$

Beta			
Assets Alfa	10.000	Capitale sociale	6.000
Assets Beta	5.000	Riserve	2.000
Azioni proprie	8.000	Debiti	3.000
		Avanzo da concambio	12.000
Totale attivo	<u>23.000</u>	Totale passivo e netto	<u>23.000</u>

Si annulla contestualmente le azioni facendo emergere una differenza da annullamento a fronte del netto dell'incorporante partecipata.

Beta			
Assets Alfa	10.000	Capitale sociale	4.800
Assets Beta	5.000	Riserve	12.800
	5.600	Debiti	3.000
Totale attivo	<u>20.600</u>	Totale passivo e netto	<u>20.600</u>

Se si accetta l'allocazione del disavanzo da concambio la sostanza della prevalenza sulla forma non viene rispettata dal momento che si creano diverse soluzioni per i due diversi dell'operazione.

Beta			
Assets Alfa	10.000	Capitale sociale	4.800
Assets Beta	<b>10.600</b>	Riserve	12.800
		Debiti	3.000
Totale attivo	<u>20.600</u>	Totale passivo e netto	<u>20.600</u>

Se si ammettesse l'allocazione del disavanzo da concambio ai beni dell'incorporata, in questo caso in spregio al principio della sostanza sulla forma, ed a quello del costo verrebbero rivalutati i beni di Alfa, prospettando la soluzione proposta *infra* che va è diversa dalla fusione diretta e va contro il principio della sostanza sulla forma.

Beta			
Assets Alfa	<b>15.600</b>	Capitale sociale	4.800
Assets Beta	<b>5.000</b>	Riserve	12.800
		Debiti	3.000
Totale attivo	<u>20.600</u>	Totale passivo e netto	<u>20.600</u>

In questo caso prospettato inoltre, nella fusione diretta emerge un disavanzo da concambio, mentre in quella inversa un avanzo. La sola ammissibilità dell'allocazione del disavanzo da concambio ai beni dell'incorporata produrrebbe due risultati diversi a seconda del verso dell'operazione come si mostra *infra*.

Alfa			
Assets Alfa	10.000	Capitale sociale	14.400
Assets Beta	5.000	Riserve	4.000
Disavanzo da annullamento	5.600	Debiti	3.000
Disavanzo da concambio	800		
Totale attivo	<u>21.400</u>	Totale passivo e netto	<u>21.400</u>

Alfa			
Assets Alfa	<b>10.000</b>	Capitale sociale	14.400
Assets Beta	<b>11.400</b>	Riserve	4.000
		Debiti	3.000
Totale attivo	<u>21.400</u>	Totale passivo e netto	<u>21.400</u>

Fusione inversa

Beta			
Assets Alfa	<b>15.600</b>	Capitale sociale	4.800
Assets Beta	<b>5.000</b>	Riserve	12.800
		Debiti	3.000
Totale attivo	<u>20.600</u>	Totale passivo e netto	<u>20.600</u>

Come gli esempi mostrano l'unica soluzione che permette la prevalenza della sostanza sulla forma è quella esposta *supra* dell'aumento integrale di capitale a favore della incorporata partecipante e contestuale annullamento delle azioni proprie a fronte del patrimonio netto dell'incorporante partecipata.

Al fine di poter rendere efficace questo principio sarebbe auspicabile che il principio contabile definito circoscriva a questa modalità la possibilità di realizzare la fusione

inversa, escludendo modalità come quella dell'assegnazione diretta di azioni ai soci che oltre a sollevare perplessità da parte della migliore dottrina giuridica non rispettano il principio della sostanza sulla forma.

Stefano Oliva

Dottore in economia e legislazione per l'impresa

Praticante dottore commercialista e revisore contabile